

*Ai gentili Clienti*  
*Loro sedi*

---

## **Ritenute appalti. Il DURC fiscale**

*Gentile Cliente,*  
*con la stesura del presente documento intendiamo informarla circa le modalità di richiesta del*  
*DURC fiscale.*

---

### **Gli Argomenti da consultare:**

<b><i>Ritenute appalti. Il DURC fiscale</i></b> .....	<b>2</b>
<i>Premessa</i> .....	2
<i>Il DURC fiscale</i> .....	3
<b>SCHEDA PRATICA</b> .....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>

### Premessa



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo schema di modello del c.d. DURC (o DURF) fiscale, certificazione che permette, nell'ambito dei contratti di appalto, di superare gli obblighi disposti in capo a committenti, appaltatori e sub appaltatori dal Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020.



In termini pratici, con riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro per impresa (nell'arco temporale 1° gennaio-31 dicembre), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, il decreto fiscale dispone l'obbligo:

- per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia degli F24 relativi al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.



**RICORDA** - i versamenti delle ritenute devono essere effettuati con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, tranne se la compensazione è effettuata con crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio crediti derivanti dal versamento di eccedenze di versamento di ritenute).

Obblighi che possono essere superati con la consegna al committente del c.d DURC fiscale, come da provvedimento. Agenzia delle entrate, Prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020.

### **Il DURC fiscale**

Come appena anticipato, è possibile non adempiere agli obblighi disposti dal c.d Decreto Fiscale, in particolare, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato, DURC fiscale, fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei requisiti individuati come da successiva tabella.

<b>I requisiti attestati con il DURC fiscale</b>	
<b>Inizio attività e obblighi dichiarativi</b>	Essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi.
<b>Versamenti in conto fiscale</b>	Conseguimento, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, di complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
<b>Debiti erariali</b>	Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni in parola non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS,  
COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241**

<b>IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA</b>	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA	
	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		
<b>DOMICILIO FISCALE</b>			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV.

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del \_\_\_\_\_, questo Ufficio

**CERTIFICA**

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di \_\_\_\_\_, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

**oppure**

**CERTIFICA**

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di \_\_\_\_\_, **non** sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il certificato è messo a disposizione presso gli uffici territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa.



**ATTENZIONE** - competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti (volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro) è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda ecc).

L'impresa può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio **TOMASSETTI & PARTNERS**

Marco Tomassetti